



## REGOLAMENTO “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE

### Art. 1 – Definizione di Atleta Azzurro

1.1 Acquisiscono le qualifiche di “Azzurri” gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di karate, kata, kumite, individuale e a squadre che prendono parte sotto l’egida della F.K.I. a meeting internazionali, ad incontri internazionali ufficiali tra squadre nazionali o a Manifestazioni internazionali indette dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.

1.2 Le qualifiche di “Azzurri” permangono fino al termine della stagione agonistica successiva a quella nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dalla attività nazionale.

### Art. 2 – Composizione- Ruoli

2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:

1. a) dal rappresentante della Federazione nella persona del capo delegazione/dirigente accompagnatore, o dal dirigente federale di ciascun settore nel caso di convocazioni comportanti la presenza di più discipline;
2. b) dal responsabile tecnico nazionale di settore;
3. c) dagli Atleti;
4. d) dai tecnici federali o all’uopo incaricati;
5. e) dai medici federali;
6. f) dagli Ufficiali Gara;
7. h) da eventuali figure convocate dalla F.K.I. in ruoli funzionali al buon esito della trasferta.

2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il rappresentante della Federazione ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.

2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal rappresentante della Federazione.

2.4 Il responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.



2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del rappresentante della Federazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall' eventuale sostituto.

2.6 Il rappresentante della Federazione ed il responsabile tecnico sono tenuti su eventuale richiesta del Presidente, o del Segretario Generale, a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato. Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal responsabile tecnico quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

2.7 Tra gli Atleti di ogni squadra o rappresentativa può essere designato un capitano: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.

2.8 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la squadra o la rappresentativa e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il capitano prende il posto in testa alla squadra o alla rappresentativa accanto all'Alfiere.

2.9 Quando sono riunite più squadre o rappresentative ognuna ha il proprio capitano maschile e femminile.

### **Art. 3 – Divisa**

Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le squadre e le rappresentative nazionali, gli Atleti, Coach, Arbitri e Dirigenti sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e l'abbigliamento tecnico dalla F.K.I.

### **Art. 4 – Doveri degli Azzurri**

4.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:

a- al massimo impegno agonistico;

b- al Codice di Comportamento etico-Sportivo;

c- al rispetto delle norme emanate dalla Federazione Karate Italia e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;



d- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa , nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;

e- partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.

4.2 Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti e Tecnici delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

#### **Art. 5 - Borse di studio, criteri di attribuzione e convocazione della squadra Nazionale:**

5.1 La Federazione Karate Italia, attraverso le manifestazioni sportive, seminari ecc. ufficiali reinvestirà la quota parte in percentuale accumulata dall' Associazione Sportiva Dilettantistica e/o Associazione Sportiva con i seguenti criteri:

a) A tutti i tesserati, regolarmente affiliati per l'anno in corso dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il 50% delle quote di tesseramento (con esclusione dell' affiliazione delle A.S.D., Uff. di Gara e Insegnanti Tecnici ) della propria A.S.D. e/o A.S. per tutte le classi e gradi, verranno contabilizzate e spedite per la trasparenza e verifica a tutte le associazioni interessate, ed essere utilizzate unicamente dalla stessa, per contributo spese di uno o più dei propri atleti, tecnici e Uff. di gara, alla partecipazione e composizione della Squadre Nazionale, per eventi sul territorio nazionale che internazionale.

b) alle competizioni agonistiche della F.K.I. Nazionali, il 20% delle quote d'iscrizione alle gare della propria A.S.D. e/o A.S. individuali, squadre, kata, kumite, tutte le classi e gradi, verranno contabilizzate e spedite alle associazioni interessate, per essere utilizzate unicamente dalla stessa, per contributo spese di o più dei propri atleti e tecnici, alla partecipazione e composizione della Squadre Nazionale, per eventi sul territorio nazionale che internazionale.

c) Ogni tesserato per poter usufruire della Borsa di Studio FKI per partecipare alle attività internazionali, **dovrà partecipare, necessariamente**, al raduno collegiale per azzurrabili che si terrà annualmente in occasione dello stage nazionale FKI, con i tecnici preposti dalla Federazione, al fine di ottenere la qualifica di azzurrabile per la stagione in corso, potendo così accedere alla borsa di studio che la federazione devolve alle società sportive per l'attività internazionali dei più meritevoli.

d) Altresì, ogni tesserato tramite la sua A.S.D. su espressa richiesta, può usufruire della Borsa di Studio FKI per la partecipazione allo stage nazionale FKI.



5.2 La Borsa di studio, se non utilizzata dalla A.S.D. verrà accumulata e contabilizzata per l'anno successivo.

5.3 La F.K.I. si occuperà solo della formazione, gestione, organizzazione e responsabilità delle Squadre Azzurre di tutti i gradi e tutte le classi agonistiche, previste dal regolamento.

## **Art. 6 – Convocazioni federali**

6.1 Gli Atleti, classificati nei primi 5, di kata o kumite di ogni classe e grado, i tecnici, con funzioni di Coach, sono convocati, su proposta del Presidente o dal Direttore Tecnico della A.S.D. regolarmente affiliata alla F.K.I. con atto della Segreteria Generale.

6.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ufficiale e pertanto devono essere attentamente osservati.

6.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal responsabile tecnico, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.

6.4 L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario federale.

## **Art. 7- Normativa Antidoping**

Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uso previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

## **Art. 8 - Codice di comportamento sportivo**

8.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.



8.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

8.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI [www.coni.it](http://www.coni.it)

### **Art. 9 – Provvedimenti per inadempienze**

Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi maturati nell'anno in corso.

### **Art. 10 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla F.K.I. e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi internazionali ai quali la F.K.I. aderisce.